



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **859** del 07/06/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2017/00345

OGGETTO: Regolamento regionale 1° febbraio 2010, n. 2 "Regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'avvocatura regionale". Disposizioni interpretative e integrative dei commi 1 e 2, secondo alinea, art. 4.

CA

L'anno 2017 addì 07 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Anna Maria Curcuruto	Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Salvatore Negro		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Domenico Santorsola		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

L'abrogazione delle tariffe professionali forensi disposta con D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012 non consente, allo stato, di procedere alla liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati regionali per l'anno 2012. Infatti, le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 1 febbraio 2010 n. 2, che rinviano espressamente al tariffario forense ai fini della quantificazione dei compensi spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale, non sono più applicabili. In tal senso si è espressa incidentalmente la Giunta regionale con la deliberazione n. 819 del 13 maggio 2014 che, nell'affidare ad un avvocato esterno la soluzione di questioni interpretative ed applicative del Regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, ha dato atto della sopravvenuta inapplicabilità del tariffario forense e della conseguente "necessità di rivedere la disciplina dei compensi per uniformarla ai criteri stabiliti per gli avvocati esterni con DGR 1985/2012 e successivi provvedimenti".

I compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale sono disciplinati dall'art. 7 della L.R. 26 giugno 2006, n. 18, a norma del quale:

- "1. Agli avvocati regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.*
- 2. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali".*

A tale previsione è stata data attuazione con il Regolamento regionale n. 2/2010 che all'art. 4 "Alimentazione del fondo" così dispone:

"1. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari interamente favorevoli per l'amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- *(omissis)*
- *in caso di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.*

2. Il "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale" viene altresì alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziari parzialmente favorevoli per l'amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:

- *(omissis)*
- *in caso di compensazione delle spese o di omessa pronuncia sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese."*

L'intervenuta abrogazione del regime tariffario ad opera del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012, con la deregolamentazione della materia dei compensi spettanti agli



avvocati e l'emanazione dei parametri applicabili da parte della Autorità Giudiziaria (DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140), ha comportato l'adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1985 del 16.10.2012 recante la nuova disciplina di conferimento e remunerazione degli incarichi defensionali agli avvocati del libero foro officiati dalla Regione, successivamente integrata con deliberazione n. 2697 del 14.12.2012.

A seguito di tale disciplina, gli incarichi defensionali agli avvocati esterni sono stati conferiti prendendo a riferimento i parametri di cui al DM 140/2012 cit. ai fini della quantificazione e pattuizione del compenso. Inoltre, in ossequio alle direttive impartite con deliberazioni di Giunta regionale nn. 189/2014 e 1204/2014, gli incarichi defensionali conferiti anteriormente all'entrata in vigore dei parametri (ossia, anteriormente al 23.8.2012) restano assoggettati, ai fini della determinazione del *quantum*, alla disciplina tariffaria previgente.

Occorre dunque adottare, in coerenza con il quadro normativo e provvedimentale su delineato, un provvedimento interpretativo/integrativo dei commi 1 e 2, secondo alinea, art. 4, Reg. cit. al fine di uniformare la disciplina in essi contenuta a quanto stabilito per gli avvocati esterni dalla ridetta DGR n. 1985/2012 e s.m.i., utilizzando criteri oggettivi sostanzialmente equivalenti a quelli già previsti dal regolamento.

Si ritiene, perciò, poter fornire le seguenti indicazioni interpretative/integrative delle richiamate disposizioni regolamentari da applicarsi ai compensi spettanti per gli incarichi conferiti dal 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del DM 140/2012:

- i compensi sono calcolati in conformità alla disciplina prevista per i professionisti esterni dalla DGR 1985/2012 e s.m.i. e comunque in misura non superiore ai minimi dei parametri del DM Giustizia 140/2012, prendendo a riferimento il pertinente scaglione previsto dai medesimi parametri;
- per le cause di valore indeterminabile, i compensi sono quantificati ai valori minimi dei parametri stabiliti dal DM 140/2012 per lo scaglione di valore indeterminabile;
- per le cause di valore indeterminabile qualificate "di particolare interesse" e/o "di straordinaria importanza" dalla Giunta regionale, i compensi sono quantificati in misura non superiore ai valori medi dei parametri stabiliti DM Giustizia 140/2012 per lo scaglione di valore indeterminabile.

Considerato, tuttavia, che dal 1 gennaio 2014 la disciplina dei compensi professionali spettanti agli Avvocati degli Enti pubblici è stata completamente riformata ad opera dell'art. 1 comma 457 Legge 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, applicabili a tutti i giudizi conclusi con provvedimenti favorevoli depositati dopo l'entrata in vigore della predetta normativa, la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura regionale sarà effettuata in conformità alle suesposte indicazioni interpretative/integrative del Regolamento 2/2010 per tutti gli incarichi conferiti dal 23 agosto 2012 e conclusi con provvedimento pubblicato entro il 31 dicembre 2013, dovendo invece i compensi relativi agli incarichi conclusi con provvedimento pubblicato dopo detta data essere assoggettati alle normative richiamate, secondo il principio del *tempus regit actum*.



Nelle more del perfezionamento del presente provvedimento, allo scopo di pervenire senza ulteriori ritardi alla definizione delle posizioni creditorie degli avvocati interni relative al 2012, l'Avvocato coordinatore, previa informazione agli avvocati interni finalizzata ad una necessaria condivisione di metodo e contenuti, ha autorizzato la Sezione amministrativa dell'Avvocatura a procedere alla liquidazione dei compensi spettanti per il 2012 in conformità ai criteri interpretativi/integrativi sopraesposti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente ritrascritto.
2. Di fornire - *previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio della Commissione consiliare competente, nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, co. 2, L.R. 7/2004 ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza, ai fini della successiva approvazione definitiva* - le seguenti indicazioni interpretative/integrative per l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, secondo alinea, art. 4 Regolamento regionale n. 2/2010 agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del DM 140/2012:
 - i compensi spettanti per gli incarichi conferiti dal 23 agosto 2012 sino all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 457 Legge 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, sono calcolati in conformità alla disciplina prevista per i professionisti esterni dalla DGR 1985/2012 e s.m.i., e comunque in misura non superiore ai valori minimi dei parametri del DM Giustizia 140/2012, prendendo a riferimento il pertinente scaglione previsto dai medesimi parametri;
 - per le cause di valore indeterminabile, i compensi sono quantificati ai valori minimi dei parametri stabiliti dal DM 140/2012 per lo scaglione di valore indeterminabile;
 - per le cause di valore indeterminabile qualificate "di particolare interesse" e "di straordinaria importanza" dalla Giunta regionale, i compensi sono



quantificati in misura non superiore ai valori medi dei parametri stabiliti DM Giustizia 140/2012 per lo scaglione di valore indeterminabile.

- 3. Di stabilire che all'art. 4, commi 1 e 2, primo alinea e agli artt. 5 e 6 le parole "diritti e onorari" devono intendersi sostituite dalla parola "compensi".
- 4. Di notificare il presente atto al Servizio Liquidazioni dell'Avvocatura Regionale ed alla Sezione Personale ed Organizzazione.

Il Segretario della Giunta
 Il Segretario Generale
 dott.ssa Carmela Moretti

Dott.ssa CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

Il Presidente

dott. MICHELE EMILIANO
 dott. Michele Emiliano

Michele Emiliano

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAL MEDESIMO PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

L'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

avv. Rossana Lanza

Rossana Lanza

IL PRESIDENTE

dott. Michele Emiliano

Michele Emiliano

Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Carmela Moretti

